

REGIONE PIEMONTE

LR 56/1977 “Tutela ed uso del suolo” come modificata dalle LR 3/2013 e LR 3/2015

OBIETTIVI E PRINCIPI

- Tutela e limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero;
- Piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo (art. 1).
- Garantire lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati e il contenimento del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative (art. 1 bis).

DEFINIZIONI

LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

REGIME TRANSITORIO

ULTERIORI PREVISIONI

LR 20/2009

➤ Riqualificazione urbanistica ed edilizia in aree urbane degradate (art. 14)

I comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica di concerto con operatori privati. Con tali programmi i comuni individuano *edifici incongrui con il contesto edilizio da riqualificare anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione*.

Incentivi: demolizione con ricostruzione, parziale o totale, anche in altra area; bonus volumetrici nel limite massimo del 35% del volume originario, da utilizzare anche in altre aree individuate dal comune; varianti urbanistiche semplificate, in caso di interventi difforni dal Piano urbanistico generale.

Condizioni: rispetto delle norme regionali in materia di rendimento energetico; utilizzo di tecnologie per il raggiungimento di qualità ambientale ed architettonica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte”.

È prevista anche la possibilità di demolire edifici produttivi o artigianali localizzati in posizioni incongrue o costituenti elementi deturpanti il paesaggio con ricostruzione in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) e incentivo volumetrico nel limite del 35% della Sul.

➤ Recupero del patrimonio edilizio in comuni montani o collari con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14-bis)

I comuni individuano gli immobili in condizioni di abbandono o pericolo al fine di formare uno più ambiti di intervento da assoggettare a piani di recupero attraverso la demolizione anche con ricostruzione o il recupero degli immobili individuati e la conferma delle destinazioni d'uso esistenti o l'attivazione di progetti di ricettività diffusa.